

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 112 DEL 16/07/2014

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 1107/2011 DEL 12.10.2011 NELLA CAUSA R.G.N. 3767/2007. SOSTITUZIONE AVVOCATO PATROCINATORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

(X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

() decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li 16/07/2014

Il Segretario Generale
dott.ssa Giuseppina Massara

Copia della presente deliberazione nr. 112 del 16/07/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e ai seguenti uffici:

- Ufficio Segreteria – Affari generali - Ufficio Unico di Avvocatura - Dirigente Settore 2 (Patrimonio) -

Dalla Residenza Comunale, li 25/07/2014

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici, del mese di luglio, alle ore 08:45 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	CIBELLI LEO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P
6	SIGNORINI FABRIZIO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il Sindaco e gli Assessori Sanchi e Galvani sono presenti dalle ore 08:30.

L'Assessore Signorini entra alle ore 08:45.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Vicesindaco entra alle ore 08:50.

L'Assessore Ubalducci entra alle ore 09:30.

Alle ore 10:55 il Vice Sindaco Cibelli esce e non partecipa né alla discussione né alla votazione del presente argomento.

Presenti n. 05.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 120 (proponente: Sindaco) predisposta in data 11/07/2014 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 11/07/2014 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 05 dott.ssa Giuseppina Massara;
- b) - Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 16/07/2014 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott. Daniele Cristoforetti;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 120

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 120 DEL 11/07/2014

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 1107/2011 DEL 12.10.2011 NELLA CAUSA R.G.N. 3767/2007. SOSTITUZIONE AVVOCATO PATROCINATORE

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 05
SERVIZIO: UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Giuseppina Massara
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Premesso che:

- con atto di citazione notificato in data 12.06.2007 i sigg.ri Lombardi Ettore, Benelli Merris e Caldari Corrado, nonché la società Blu invest srl ed il Condominio repubblica evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini il Comune di Cattolica per ivi udirsi accogliere le seguenti domande: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare la responsabilità del Comune di Cattolica nel verificarsi dei fatti per cui è causa ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e per l'effetto condannare il medesimo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di ogni e qualsivoglia danno in favore degli attori, per i motivi ed il titolo e nella misura di cui in narrativa, ossia € 7.794,94 in favore del Condominio OMISSIS, in persona dell'Amministratore pro tempore, € 1.530,00 in favore del Sig. OMISSIS, € 1.870,00 in favore del Sig. OMISSIS, € 2.032,00 in favore della Sig. OMISSIS, €13.716,00 in favore della società OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, e così dunque in complessivi € 26.942,94 ovvero quelle maggiori o minori somme che dovessero risultare ad istruttoria ultimata, oltre interessi e rivalutazione monetaria; condannare altresì il convenuto medesimo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei*

maggiori danni, costituenti aggravamento di quelli già indicati, subiti dagli immobili degli attori nelle more del giudizio, dal tempo della C.T.U. oggetto dell'accertamento tecnico preventivo sino alla decisione sul merito, danni da valutarsi in via equitativa dal Giudice ovvero così come risulteranno ad istruttoria espletata; condannare infine il Comune di Cattolica, in persona del Sindaco pro tempore, a procedere alla sistemazione a regola d'arte della pavimentazione e delle guaine soprastanti gli immobili degli attori, nonché alla pulizia ed alla manutenzione delle caditoie e del sistema di scolo delle acque meteoriche, così da evitare in futuro nuove infiltrazioni in danno degli odierni attori. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa";

- gli attori, proprietari di porzioni immobiliari del condominio sito in Piazza della Repubblica n. 10, lamentavano danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dal suolo soprastante (Piazza della Repubblica), che avevano danneggiato le strutture murarie ed i serramenti dei garages interrati, imputabili alla mancata pulizia delle caditoie e dei pozzetti della Piazza soprastante e quindi al sistema di scolo delle acque meteoriche, nonché allo stato della pavimentazione e della guaina impermeabilizzante posta al di sotto della stessa;

- la responsabilità del Comune veniva ricollegata prioritariamente alla sua qualità di Ente proprietario e "custode" della Piazza e quindi responsabile ai sensi dell'art. 2051 Codice Civile e, comunque, ai sensi dell'art. 2043 Codice Civile, al fatto di non aver apprestato tutte le dovute cautele idonee ad evitare il danno;

- con Deliberazione G.M. n. 122 del 17.10.2007 il Comune stabiliva di costituirsi in giudizio, chiedendo di chiamare in causa OMISSIS e rassegnando nel merito le seguenti conclusioni: "*B) nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto; B1) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione sub. B), accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale della società OMISSIS, corr.te in Bologna, di tenere indenne e manlevare il Comune di Cattolica dai danni da infiltrazione d'acqua derivati agli attori in conseguenza della mancata pulizia delle caditoie e dei pozzetti di Piazza della Repubblica; B-2) in gradato subordinate, accertare e dichiarare che i danni da infiltrazione d'acqua subiti dagli attori in conseguenza della mancata pulizia delle caditoie e dei pozzetti di Piazza della Repubblica sono da imputare, in via esclusiva o per la parte che si riterrà di Giustizia, alla società OMISSIS, corr.te in Bologna, a titolo di responsabilità extracontrattuale, con il conseguente diritto di regresso del Comune di Cattolica nei confronti di detta società per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dallo stesso Comune, a titolo di responsabilità solidale, ai danneggiati; C) in ogni caso, condannare le controparti al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di giudizio in favore del Comune di Cattolica."*;

- si costituiva in giudizio OMISSIS, contestando la sussistenza di un suo obbligo contrattuale di gestione del servizio sulla piazza;

- all'esito dell'istruttoria svolta, con nomina di C.T.U., il Tribunale di Rimini (G.U. Dott.ssa Susanna Zavaglia) con sentenza n. 1107/11 depositata in data 12.10.2011 e notificata il 04.11.2011, così decideva: "*P.Q.M. Il Giudice del Tribunale di Rimini in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3767/2007, così provvede: a) dichiara la responsabilità del Comune di Cattolica nella causazione dei danni di cui è causa; di conseguenza, lo condanna a titolo risarcitorio al pagamento delle seguenti somme: € 2.338 in favore di OMISSIS; € 3.460 in favore di OMISSIS; € 26.140 in favore di OMISSIS € 3.138 in favore di OMISSIS; e 2.400 in favore del Condominio OMISSIS, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo; b) dichiara inammissibile la domanda svolta dagli attori nei confronti di OMISSIS; c) condanna OMISSIS a manlevare il Comune di Cattolica dalle somme da questo dovute agli attori per i danni derivanti da infiltrazione d'acqua*

dovute alla mancata pulizia delle caditoie e dei pozzetti di Piazza della Repubblica, per un importo complessivo di € 7.047,7, che il Comune è tenuto a corrispondere agli attori in forza della presente sentenza, ontre interessi legali dalla presente sentenza al saldo; d) condanna il Comune di Cattolica alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice che liquida in € 6.000 per onorari, € 2.578 per competenze e € 426 per spese, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge; e) compensa integralmente le spese legali tra il Comune di Cattolica ed OMISSIS; f) pone definitivamente a carico del Comune di Cattolica le spese sostenute dagli attori per il procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 4787/2006 pari ad € 5.154,94; g) condanna Hera s.p.a. al pagamento di un terzo delle spese di c.t.u., ponendole per la rimanente parte definitivamente a carico del Comune convenuto.”;

Rilevato che

-con delibera di G.C. n. 77 del 30/11/2011 veniva conferito per il procedimento citato incarico di patrocinio legale all'Avv. Andrea Berti;
-la convenzione per la gestione dell'Ufficio Unico di avvocatura civica con il Comune di Gabicce Mare scadrà il prossima 30/7/2014;
-una volta divenuta inefficace la convenzione, cesserà il rapporto di servizio tra l'Avv. Berti e il Comune di Cattolica e ciò determinerà ope legis il venir meno del jus postulandi del citato legale che non sarà più legittimato a compiere e ricevere atti processuali per il Comune di Cattolica, con la conseguente automatica interruzione del processo, destinata ad essere accertata dal Giudice con provvedimento avente natura meramente dichiarativa;

Dato atto che in data 08/07/2014 è stata stipulata la convenzione con la Provincia di Rimini e il Comune di Saludecio per la gestione di un Ufficio unico di avvocatura Pubblica approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 30/06/2014, al cui interno opera l'Avv. Nicoletta Flamigni

Richiamata la nota prot 0021671 del 03/07/2014 con la quale l'Avv. Andrerà Berti ha trasmesso il fascicolo amministrativo relativo al procedimento di cui trattasi;

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla sostituzione dell'Avv. Andrea Berti con l'Avv. Nicoletta Flamigni nel patrocinio dell'appello contro la succitata sentenza del Tribunale di Rimini n. 1107/11 depositata in data 12.10.2011 e notificata il 04.11.2011, chiedendone la riforma al fine di non interrompere il procedimento e di difendere gli interessi dell'Amministrazione;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la DGC n. 111 del 16/07/2014 i.e., con la quale il Comune di Cattolica ha recepito la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'ufficio legale della Provincia di Rimini;

PROPONE

- 1) di sostituire, per le motivazioni in premessa indicate che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'Avv. Andrea Berti con l'Avv. Nicoletta Flamigni dell'Ufficio Unico di avvocatura Pubblica nel patrocinio legale dell'appello contro la sentenza del Tribunale di Rimini n. 1107/11 depositata in data 12.10.2011 e notificata il 04.11.2011, chiedendone la riforma al fine di non interrompere il procedimento e di difendere gli interessi dell'Amministrazione, con facoltà di scegliere domiciliatari e nominare sostituti d'udienza;
- 2) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;
- 3) di dare atto che al presente incarico si applicherà la disciplina dei compensi professionali agli avvocati della Provincia di Rimini recepita con DGC n. 111 del 16/07/2014 i.e.,
- 4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;
- 5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Avvocatura ed al Dirigente del Settore 2 (Patrimonio);
- 6) di dichiarare di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....